

L'orientamento della Suprema corte su interesse e vantaggio in relazione alla responsabilità

# Infortuni, la 231 non è al ribasso

Non conta che la norma sia violata solo per limitati risparmi

Pagina a cura

DI STEFANO LOCONTE E  
GIULIA MARIA MENTASTI

In caso di infortuni sul lavoro, la condanna 231 interviene senza sconti: è quanto emerge dalla sentenza della Cassazione n. 39129 del 26 settembre scorso, con cui la terza sezione penale ha affermato che anche la mancata adozione di cautele comportanti limitati risparmi di spesa, nel caso di specie poche decine di euro, può essere causa di reati colposi di evento in violazione della normativa antinfortunistica, e pertanto può fondare la responsabilità 231. La Cassazione ha valorizzato inoltre, quale vantaggio dell'ente, come gli interventi di manutenzione fossero stati omessi per non incidere sui tempi della attività.

**Il caso.** La Corte d'appello di Ancona aveva confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Macerata aveva condannato una srl per l'illecito amministrativo di cui all'art. 25-septies n. 231/2001, in relazione al delitto di lesioni colpose di cui all'art. 590 c.p., per avere il legale rappresentante, quale datore di lavoro, committente dei lavori e titolare del cantiere, ommesso di dotare la porta scorrevole presente all'ingresso del luogo di lavoro di un sistema di sicurezza per impedire la fuoriuscita del cancello dalle guide o comunque la caduta dello stesso, per colpa consistita in imperizia, negligenza, imprudenza nonché inosservanza delle norme in materia di prevenzione di infortuni sul lavoro, cagionando al dipendente lesioni personali gravi, essendo questi rimasto in parte schiacciato dal cancello che, caduto in terra, lo aveva investito. Contro tale sentenza aveva proposto ricorso per cassazione la società, chiedendone l'annullamento per avere la Corte d'appello erroneamente ritenuto sussistente il requisito dell'interesse o del vantaggio dell'ente alla commissione dell'illecito, senza tuttavia considerare che la società in concreto non si sarebbe giovata di alcun risparmio di spesa né di alcun incremento economico, laddove la spesa per riparare il cancello sarebbe consistita in poche decine di euro.

**La questione.** La sentenza riaccende i riflettori su uno dei temi nel tempo più dibattuti in punto di applicabilità del dlgs 231/2001, ovvero di quel decreto che disciplina la responsabilità delle società per i reati commessi dai propri apicali o subordinati nell'interesse o a vantaggio dell'ente stesso. Non pochi interrogativi so-

I principi della sentenza n. 39129/2023	
<b>L'interesse e il vantaggio</b>	I criteri oggettivi della responsabilità dell'ente ricorrono: <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'interesse, quando l'autore del reato abbia violato la normativa cautelare con il consapevole intento di conseguire un risparmio di spesa o di tempo per la società, indipendentemente dal suo effettivo raggiungimento</li> <li>• il vantaggio, qualora l'autore del reato abbia violato le norme antinfortunistiche ricavandone oggettivamente un qualche vantaggio per l'ente, sotto forma di risparmio di spesa o di velocizzazione dell'attività o degli interventi manutentivi</li> </ul>
<b>La responsabilità anche in caso di vantaggio esiguo</b>	La responsabilità amministrativa dell'ente non può essere esclusa in considerazione: <ul style="list-style-type: none"> <li>• né dell'esiguità del vantaggio o della scarsa consistenza dell'interesse perseguito, in quanto anche la mancata adozione di cautele comportanti limitati risparmi di spesa può essere causa di reati colposi di evento in violazione della normativa antinfortunistica</li> <li>• né in relazione a una trasgressione isolata dovuta a un'iniziativa estemporanea, non essendo necessario provare la natura sistematica delle violazioni antinfortunistiche, ma solo il collegamento finalistico tra la violazione e l'interesse dell'ente</li> </ul>

no infatti sorti a seguito dell'estensione dell'ambito applicativo della normativa sulla responsabilità 231 ai reati colposi, intervento operato dall'art. 25-septies dlgs n. 231/2001, che ha incluso, tra i cosiddetti reati presupposto, l'omicidio colposo e le lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro. Premesso che presupposto per fondare la responsabilità della società è che la condotta illecita sia stata realizzata nel suo interesse o vantaggio, si è posto il problema della compatibilità logica tra la non volontà dell'evento, che caratterizza gli illeciti colposi, e il finalismo che è sotteso all'idea di interesse, rilevando come, nei suddetti casi, sia ben difficilmente ipotizzabile un caso in cui l'evento lesivo corrisponda a un interesse o a un vantaggio dell'ente.

**L'interesse e il vantaggio.** Dunque, nel pronunciarsi sul ricorso, la Suprema corte ha ricordato in premessa che, secondo l'insegnamento delle sezioni unite, in tema di responsabilità amministrativa degli enti derivante da reati colposi di evento, i criteri di imputazione oggettiva, rappresentati dal riferimento contenuto nell'art. 5 dlgs 231/2001 "all'interesse" o al "vantaggio", sono alternativi e concorrenti tra loro, in quanto il criterio dell'interesse esprime una valutazione finalistica del reato, da valutare

con un apprezzamento cosiddetto ex ante, cioè al momento della commissione del fatto e secondo un metro di giudizio marcatamente soggettivo; mentre quello del vantaggio ha una connotazione essenzialmente oggettiva, come tale valutabile ex post, sulla base degli effetti concretamente derivati dalla realizzazione dell'illecito, da considerare entrambi avendo come termine di riferimento la condotta e non l'evento (così Cass. pen., sez. U., n. 38343/2014). Ancora, la giurisprudenza ha chiarito che, in tema di responsabilità degli enti derivante da reati colposi di evento in violazione della normativa antinfortunistica, i criteri di imputazione oggettiva rappresentati dall'interesse o dal vantaggio, da riferire entrambi alla condotta del soggetto agente e non all'evento, ricorrono, rispettivamente, il primo, quando l'autore del reato abbia violato la normativa cautelare con il consapevole intento di conseguire un risparmio di spesa per l'ente, indipendentemente dal suo effettivo raggiungimento, e, il secondo, qualora l'autore del reato abbia violato le norme antinfortunistiche, ricavandone oggettivamente un qualche vantaggio per l'ente, sotto forma di risparmio di spesa o di massimizzazione della produzione, indipendentemente dalla volontà di ottenere il vantaggio stesso (Cass. pen., sez. IV, n. 38363/2018).

**Il risparmio di costi e di**

**tempo.** Numerose altre pronunce, oltre a quelle richiamate nella sentenza in esame, hanno approfondito il tema: quanto al requisito dell'interesse, esso ricorre quando la persona fisica, pur non volendo il verificarsi dell'evento morte o lesioni del lavoratore, ha consapevolmente agito allo scopo di conseguire un'utilità per la persona giuridica

**Secondo la Suprema corte anche la mancata adozione di cautele comportanti limitati risparmi di spesa può essere causa di reati colposi in violazione della normativa antinfortunistica**

(per esempio, quando la mancata adozione delle cautele antinfortunistiche risulti essere l'esito non di una semplice sottovalutazione dei rischi o di una cattiva considerazione delle misure di prevenzione necessarie, ma di una scelta orientata a risparmiare sui costi di impresa). Quanto al vantaggio, è stato ricondotto a una politica di impresa disattenta alla materia della sicurezza sul lavoro, e tale da consentire una riduzione dei costi e un contenimento della spesa con conseguente massimizzazione del profitto (Cass. pen., sez. IV, n. 16598/2019). Con la

precisazione che il risparmio in favore dell'impresa, nel quale si concretizzano i criteri di imputazione oggettiva rappresentati dall'interesse e dal vantaggio, può consistere anche nella sola riduzione dei tempi di lavorazione, o nella velocizzazione degli interventi manutentivi (Cass. pen., sez. IV, n. 29538/2019).

**La responsabilità anche in caso di vantaggio esiguo.** La Suprema corte ha poi evidenziato che la responsabilità amministrativa dell'ente non può essere esclusa in considerazione dell'esiguità del vantaggio o della scarsa consistenza dell'interesse perseguito, in quanto anche la mancata adozione di cautele comportanti limitati risparmi di spesa può essere causa di reati colposi di evento in violazione della normativa antinfortunistica (Cass. pen., sez. IV, n. 16598/2019). E si è anche precisato che nel caso del reato di lesioni personali aggravate dalla violazione della disciplina in materia di sicurezza sul lavoro, il criterio di imputazione oggettiva dell'interesse può sussistere anche in relazione a una trasgressione isolata dovuta a un'iniziativa estemporanea, senza la necessità di provare la natura sistematica delle violazioni antinfortunistiche, allorché altre evidenze fattuali dimostrino il collegamento finalistico tra la violazione e l'interesse dell'ente (Cass. pen., sez. IV, n. 12149/2021).

**La decisione della Suprema corte.** Calando tali principi di diritto nella vicenda sottoposta alla sua attenzione, la Cassazione ha ritenuto che la Corte di appello avesse fatto buon governo dei suddetti nel considerare sussistente il criterio di imputazione oggettiva rappresentato dall'interesse: si era infatti evidenziato come l'autore del reato avesse consapevolmente violato la normativa cautelare allo scopo di conseguire un'utilità per l'ente, rimarcando anche che il risparmio di spesa avuto di mira, pur modesto, non era certo irrisorio. In particolare, i giudici di appello avevano adeguatamente valorizzato il collegamento esistente tra il risparmio di spesa e il mancato rispetto delle regole cautelari, rimarcando che la violazione delle norme antinfortunistiche avesse riguardato una delle porte di accesso al cantiere e sottolineando la mancanza di segnaletica informativa e l'omissione di interventi di manutenzione, necessari da tempo ed omessi per non incidere sui tempi della attività. La Suprema corte ha pertanto rigettato il ricorso.